



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0144/2010, presentata da Koen Godderis, cittadino belga, sull'imposta belga sulle copie private

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta dell'imposta belga sulle copie private, che a suo giudizio provoca un effetto distorsivo sulla concorrenza. La legislazione belga prevede il prelievo di detta imposta sull'acquisto di mezzi di archiviazione "vergini" (CD, chiavi USB, dischi rigidi esterni ecc.) sui quali è possibile copiare, ad esempio, immagini o file musicali. L'imposta sulle copie private, riscossa dalla società privata Auvibel per garantire il compenso di autori, artisti e produttori, è a giudizio del firmatario contraria alla giurisprudenza dell'UE, in quanto coloro che non utilizzano materiale protetto da diritti d'autore non possono essere obbligati a versare somme a una società privata (Auvibel) per la copia di diritti non appartenenti alla stessa (ad es. materiale di produzione propria, musica, fotografie ecc.). A titolo d'esempio, il firmatario cita il caso di un fotografo che esegua il back-up delle proprie fotografie su un disco rigido esterno. Essendo costretto a trasferire sui propri clienti l'imposta sulle copie private versata per l'acquisto di tale prodotto, questi vedrà diminuire la propria competitività nei confronti degli altri fotografi europei. Il firmatario sostiene che l'imposta belga sulle copie private è contraria ai principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e comporta il rifiuto da parte delle imprese di continuare a rifornire il mercato belga di CD-ROM e DVD. Il firmatario contesta l'ambiguità della normativa europea sul compenso dei diritti d'autore e ritiene che la Commissione debba intervenire per garantire maggiore chiarezza al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Non esiste alcuna norma dell'UE in materia di imposte sulle copie private. L'unica disposizione applicabile è l'eccezione, su base volontaria, per le copie private prevista nella direttiva del 2001 sul diritto d'autore nella società dell'informazione. La disposizione in materia afferma che la copia privata è consentita purché i titolari dei diritti ricevano un 'equo compenso' per qualsiasi pregiudizio arrecato dalla copia privata. Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere il modo in cui garantire tale equo compenso. Applicare un'imposta su determinati apparecchi è una possibile soluzione per conseguire l'obiettivo. Possono essere previsti anche altri interventi, ad esempio un fondo generale di compenso.

La direttiva stabilisce esclusivamente che i titolari di diritti ricevano un equo compenso per gli atti relativi a copie private, pertanto gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale su come ottenere tale risultato. La maggior parte di essi ha optato per l'applicazione di un'imposta, ma è molto eterogeneo il quadro che riguarda i dispositivi soggetti all'onere in questione.

Germania, Francia e Paesi Bassi, hanno privilegiato sistemi d'imposta, ma tutti hanno adottato approcci in qualche modo diversi per quanto attiene all'apparecchio soggetto a imposta e le aliquote applicabili. Il sistema belga rispecchia il metodo introdotto in Francia. I Paesi Bassi hanno escluso le imposte su chiavette USB, dischi rigidi esterni e lettori MP3.

L'attuale sistema consente tra i vari Stati membri livelli diversi di compenso per copia privata. In questo contesto, la Commissione collabora con le società di riscossione pertinenti, l'industria dell'elettronica di consumo e associazioni di consumatori nell'ottica di pervenire a una soluzione coerente riguardo ai prodotti su cui applicare l'imposta. Finora le discussioni non sono approdate ad alcuna intesa.

Le questioni sollevate dalle imposte sono di carattere pratico e richiedono risposte pratiche. La Commissione è dell'avviso che le parti interessate siano nella posizione migliore per riuscire a sviluppare soluzioni reciprocamente accettabili in questo campo. Alla luce dell'eterogeneità delle strategie nazionali in merito a imposte, tariffe e prodotti soggetti a imposte, le possibilità di pervenire a un'armonizzazione risultano esigue.

S

Di recente l'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea ha formulato le sue conclusioni riguardo all'applicazione dell'imposta per i dispositivi per copie private usati da imprese e professionisti (causa C 467/08 Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)/Padawan). La Corte dovrebbe pronunciare la propria sentenza nei prossimi mesi.

Conclusione

La Commissione ribadisce l'importanza di sollecitare le parti interessate a elaborare soluzioni reciprocamente accettabili."